



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GEN. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **24 gennaio** alle ore **15.58**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0003733 del 19.01.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 35/17
conv.
10.2



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GEN. 2017

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO
ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI
EDIFICI AD USO SCOLASTICO O EDUCATIVO, PUBBLICI O PARITARI,
UBICATI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016**

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta congiuntamente dall'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento tecnologico e dall'Area Affari istituzionali.

Si rappresenta che, in data 21 dicembre 2016, il Presidente della CRUI, Prof. Manfredi, ha sottoscritto uno schema di Protocollo di Intesa, da perfezionare con la firma del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per lo svolgimento dell'attività di supporto alla progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a valere dalla suddetta data.

Detto Protocollo, la cui durata è prevista sino al 31 dicembre 2018, ha per oggetto l'effettuazione, su base volontaria, da parte delle Università aderenti alla CRUI, del supporto allo svolgimento da parte della struttura commissariale dell'attività di progettazione finalizzata alla costruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, da realizzarsi con tecnologia a secco nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio ed alla disciplina delle norme tecniche per la costruzione degli edifici di classe d'uso IV.

Per lo svolgimento dell'attività di supporto (che consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello studio, analisi e ricerca finalizzata all'individuazione delle migliori e più efficaci metodologie di costruzione dei nuovi edifici), lo schema di Protocollo d'intesa prevede che il Commissario Straordinario riconosca alle Università incaricate esclusivamente il rimborso delle spese documentate e strettamente afferenti a detta attività, mediante le risorse del fondo di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016.

Allo schema di Protocollo d'Intesa è altresì annesso uno schema di convenzione tipo avente medesima finalità del Protocollo di Intesa da stipularsi tra la gestione commissariale e ciascuna singola Università che risulti interessata, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del Protocollo d'Intesa, alla partecipazione alle attività, in tal caso prevedendo il Protocollo uno specifico affidamento di incarico all'Università da parte del Commissario Straordinario.

In data 12.01.2017 il Prorettore vicario ha comunicato al Presidente della CRUI, a nome del Rettore, l'interesse della Sapienza alla partecipazione alle attività previste dall'art. 1 dello schema di Protocollo d'Intesa.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dot. Andrea Pulitanani

ew



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GEN. 2017

Nel particolare, lo schema di Protocollo d'Intesa e di convenzione tipo prevedono che l'attività di supporto alla progettazione debba essere espletata dall'Università entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formalizzata dalla Struttura commissariale, e che a seguito di tale richiesta l'Università provveda ad individuare un referente che, direttamente o avvalendosi delle risorse umane e strumentali dell'Università, effettui l'attività richiesta.

Oltre a quanto previsto dal protocollo, lo schema di convenzione tipo prevede anche, all'art. 4, che *"l'Università assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione"* (co. 1) e che *"l'Università è, altresì, responsabile nei confronti del Commissario Straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale"*. Una volta sottoscritta la convenzione tra Commissario Straordinario e singola Università scadrà il 31 dicembre 2018.

Gli uffici dell'Amministrazione osservano, in merito allo schema di convenzione pervenuto ed allegato alla presente relazione, che risulta necessario, ai fini dell'eventuale sottoscrizione da parte del Rettore, modificare l'attuale testo dello schema di convenzione, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 3, comma 1:

- prevedendo che l'attività dell'Ateneo riguarderà l'individuazione dei docenti e ricercatori che collaboreranno a titolo professionale;
- prevedendo che i docenti e ricercatori coinvolti parteciperanno a titolo gratuito;
- prevedendo che gli eventuali oneri rivenienti dall'attuazione della convenzione saranno assunti da parte del Commissario Straordinario senza che possano derivarne responsabilità in capo all'Università né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della stessa;

Conseguentemente, dovrà essere espunto dall'attuale testo dello schema di convenzione l'articolo 4, che prevede ipotesi di responsabilità dell'Università per fatto altrui, non contemplate nel Protocollo d'Intesa.

Si precisa che il Prorettore Vicario sta curando le necessarie interazioni con le Facoltà e i Dipartimenti che attraverso i propri docenti e ricercatori potranno assicurare la collaborazione.

Medesima relazione sarà sottoposta al Senato Accademico nella prima seduta utile.

Allegati parte integrante:

- a) schema di protocollo di intesa
- b) schema di convenzione tipo



24 GEN. 2017

.....O M I S S I S.....

DELIBERAZIONE N. 35/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Esaminato il testo dello schema di convenzione da stipularsi tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e Sapienza Università di Roma, allegato alla presente delibera;
- Viste le osservazioni degli uffici;
- Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- a) di approvare la convenzione da stipularsi tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e Sapienza Università di Roma, modificando l'attuale testo dello schema di convenzione, con particolare riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 1:
- prevedendo che l'attività dell'Ateneo riguarderà l'individuazione dei docenti e ricercatori che collaboreranno a titolo professionale;
 - prevedendo che i docenti e ricercatori coinvolti parteciperanno a titolo gratuito;
 - prevedendo che gli eventuali oneri rivenienti dall'attuazione della convenzione saranno assunti da parte del Commissario Straordinario senza che possano derivarne responsabilità in capo all'Università né nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della stessa;
 - conseguentemente, dovrà essere espunto dall'attuale testo dello schema di convenzione l'articolo 4, che prevede ipotesi di responsabilità dell'Università per fatto altrui, non contemplate nel Protocollo d'Intesa;



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 GEN. 2017

b) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola con le modifiche di cui alla lettera a).

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

+++++

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI AD USO
SCOLASTICO O EDUCATIVO, PUBBLICI O PARITARI, UBICATI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

e

la Conferenza dei Rettori delle Università italiane

L'anno 2016 il giorno ventidue del mese di dicembre:

- il Sig. Vasco Errani, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- Il Prof. Gaetano Manfredi, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, 3, comma 3, 14, comma 1, 15 e 50;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legge;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione la diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale *"Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1"* mediante la concessione di contributi a favore di *"immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie,*

nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" (lettera a);

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale *"Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono... le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza"*;

Visto l'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, che prevede: a) al comma 2, che il Commissario Straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge; b) al comma 9, che il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 11 novembre 2016, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 1 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante la *"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"*;

Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in base al quale le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 2 dello Statuto della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, che individua tra le finalità della Conferenza quello di rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani, nonché promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano;

Considerato che, in base alle previsioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle

attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera a), dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire (lettera b) e dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (lettera c);

Ritenuta la necessità, al fine di consentire la ripresa nell'anno scolastico 2017/2018 delle normali attività didattiche ed amministrative, di provvedere, entro il minor tempo possibile, alla costruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, in sostituzione di quelli che non possono essere riparati o riattivati;

Considerata l'esigenza del Commissario Straordinario di poter disporre, per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, delle più avanzate expertise multidisciplinari universitarie in tema di progettazione per la ricostruzione di edifici ubicati in territori sismici;

Considerato il rilevante interesse dell'Università a promuovere e sviluppare la ricerca nel campo del rischio sismico, mediante l'elaborazione di studi teorici ed applicativi sui seguenti temi: sistemi early warning; operational seismic hazard forecasting; analisi della pericolosità sismica; selezione di misure di intensità sismica/ selezione di accelerogrammi; performance-based earthquake engineering; valutazione della fragilità con approccio analitico; valutazione della fragilità con approccio empirico; valutazione dello stato di collasso da sisma; valutazione delle perdite da sisma; cascading effects nella valutazione del rischio sismico; valutazione del rischio sismico in infrastrutture distribuite spazialmente; resilienza nei confronti del sisma; modelli di insurance e re-insurance per i terremoti; strutture irregolari; isolamento e controllo strutturale; comportamento di elementi non-strutturali; vulnerabilità sismica delle strutture; costruzione di nuovi edifici; riparazione e rinforzo di edifici esistenti;

Vista la deliberazione della cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, del 21 dicembre 2016;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto l'effettuazione da parte delle Università aderenti alla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, C.R.U.I.), del supporto allo svolgimento da parte della Struttura commissariale dell'attività di progettazione, di cui al titolo III della Parte I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzata alla costruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, da realizzarsi con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza

antincendio ed alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici di classe d'uso IV.

Articolo 2

Affidamento dell'incarico

1. Il Commissario straordinario, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, in collaborazione con i Comuni e le Province interessate, provvede ad individuare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, il numero, le caratteristiche, il dimensionamento e l'ubicazione dei nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, mediante la predisposizione di apposite schede illustrative.
2. La C.R.U.I., entro il medesimo termine di dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, comunica al Commissario straordinario le Università che risultano interessate allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1.
3. Il Commissario straordinario, mediante apposite convenzioni stipulate, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, secondo lo schema tipo allegato al presente Protocollo, affida a ciascuna delle suddette Università aderenti alla C.R.U.I. e fino ad un massimo di tre progetti, lo svolgimento delle funzioni di supporto all'attività di progettazione di cui al titolo III della Parte I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 effettuata dal personale assegnato alla Struttura commissariale.
4. L'attività di supporto alla progettazione di cui al precedente art. 1 deve essere espletata dalle Università incaricate, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formalizzata dalla Struttura commissariale sulla base delle convenzioni all'uopo stipulate e comunque entro e non oltre la data del 26 febbraio 2017.

Articolo 3

Attività di supporto alla progettazione

1. Ferma la predisposizione, redazione e sottoscrizione dei progetti da parte del personale assegnato alla Struttura commissariale, l'attività di supporto effettuata dalle Università consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello studio, analisi e ricerca finalizzata all'individuazione delle migliori e più efficaci metodologie di costruzione di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, da realizzarsi con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio ed alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici di classe d'uso IV,
2. Per lo svolgimento dell'attività di supporto, il Commissario straordinario riconosce alle Università incaricate esclusivamente il rimborso delle spese documentate e strettamente afferenti a detta attività, mediante le risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, come convertito dalla legge n. 229 del 2016, salvo proroga o rinnovo, e viene sottoscritto con firma elettronica certificata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – *bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241. Letto, confermato e sottoscritto.

- Sig. Vasco Errani Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

- Prof. Gaetano Manfredi, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Firmato digitalmente da

Gaetano MANFREDI

O = Conferenza dei Rettori delle
Università italiane

T = Presidente

C = IT

Data e ora della firma: 21/12/2016 16:07:00

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI AD USO
SCOLASTICO O EDUCATIVO, PUBBLICI O PARITARI, UBICATI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

e

l'Università degli Studi di _____

L'anno..... il giorno.....del mese di presso la sede.....in Roma tra:

- il Sig. Vasco Errani, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

- Il Prof. _____, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi
di _____.

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre
2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta
Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, 3, comma 3, 14, comma
1, 15 e 50;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il
Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del
medesimo decreto legge;

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 che attribuisce agli Uffici speciali per
la ricostruzione la diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e
beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42,
esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi
nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale "*Con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico
finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni
di cui all'articolo 1*" mediante la concessione di contributi a favore di "*immobili adibiti ad uso
scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie universitarie,
nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili
demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di*

interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" (lettera a);

Visto l'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 189 del 2016, in base al quale *"Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono...le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza"*;

Visto l'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, che prevede: a) al comma 2, che il Commissario Straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge; b) al comma 9, che il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 11 novembre 2016, ed in particolare l'articolo 1;

Visto l'articolo 1 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante la *"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"*;

Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in base al quale le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 2 dello Statuto della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, che individua tra le finalità della Conferenza quello di rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani, nonché promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano;

Considerato che, in base alle previsioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici possono essere espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera a), dagli uffici

consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire (lettera b) e dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge (lettera c);

Ritenuta la necessità, al fine di consentire la ripresa nell'anno scolastico 2017/2018 delle normali attività didattiche ed amministrative, di provvedere, entro il minor tempo possibile, alla costruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, in sostituzione di quelli che non possono essere riparati o riattivati;

Considerata l'esigenza del Commissario Straordinario di poter disporre, per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, delle più avanzate expertise multidisciplinari universitarie in tema di progettazione per la ricostruzione di edifici ubicati in territori sismici;

Considerato il rilevante interesse dell'Università a promuovere e sviluppare la ricerca nel campo del rischio sismico, mediante l'elaborazione di studi teorici ed applicativi sui seguenti temi: sistemi early warning; operational seismic hazard forecasting; analisi della pericolosità sismica; selezione di misure di intensità sismica/ selezione di accelerogrammi; performance-based earthquake engineering; valutazione della fragilità con approccio analitico; valutazione della fragilità con approccio empirico; valutazione dello stato di collasso da sisma; valutazione delle perdite da sisma; cascading effects nella valutazione del rischio sismico; valutazione del rischio sismico in infrastrutture distribuite spazialmente; resilienza nei confronti del sisma; modelli di insurance e re-insurance per i terremoti; strutture irregolari; isolamento e controllo strutturale; comportamento di elementi non-strutturali; vulnerabilità sismica delle strutture; costruzione di nuovi edifici; riparazione e rinforzo di edifici esistenti;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data _____ tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha quale oggetto lo svolgimento da parte dell'Università degli Studi di _____ del supporto all'attività di progettazione, di cui al titolo III della Parte I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, effettuata dal personale assegnato alla Struttura Commissariale e finalizzata alla costruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, da realizzarsi con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio ed alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici di classe d'uso IV.

Articolo 2

Attività di supporto alla progettazione

1. Ferma la predisposizione, redazione e sottoscrizione dei progetti da parte del personale assegnato alla Struttura commissariale, l'attività di supporto effettuata dall'Università consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello studio, analisi e ricerca finalizzata all'individuazione delle migliori e più efficaci metodologie di costruzione di nuovi edifici ad uso scolastico o educativo, pubblici o paritari, da realizzarsi con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, in materia di risparmio energetico, di sicurezza antincendio ed alla disciplina delle Norme Tecniche per la Costruzione per gli edifici di classe d'uso IV, ubicati nei territori dei Comuni di _____, le cui caratteristiche, in termini di localizzazione, dimensionamento e caratteristiche costruttive della struttura, sono descritti nelle schede riepilogative allegate alla presente convenzione.
2. Per lo svolgimento dell'attività di supporto, il Commissario straordinario riconosce all'Università esclusivamente il rimborso delle spese documentate e strettamente afferenti a detta attività, mediante le risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016, come convertito dalla legge n. 229 del 2016.

Articolo 3

Affidamento dell'incarico

1. L'attività di supporto alla progettazione di cui al precedente art. 2 deve essere espletata dall'Università, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta formalizzata dalla Struttura commissariale.
2. L'Università, a seguito del ricevimento della richiesta da parte della Struttura commissariale, provvede ad individuare un referente che, direttamente ovvero avvalendosi delle risorse umane e strumentali dell'Università, effettua l'attività richiesta.
3. Con la comunicazione di cui al precedente comma 1, la Struttura commissariale provvede a specificare il contenuto dell'attività di supporto richiesta e ad indicare, tra il personale ad essa assegnato dall'articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, come convertito dalla legge n. 229 del 2016, il professionista ovvero i professionisti incaricati dello svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori.

Art. 4

Responsabilità

1. L'Università assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.
2. L'Università è, altresì, responsabile nei confronti del Commissario Straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale.

Art. 5

Contenzioso e foro competente

1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 6

Durata

1. La presente convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, come convertito dalla legge n. 229 del 2016, salvo proroga o rinnovo e viene sottoscritta con firma elettronica certificata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – *bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241.

- Sig. Vasco Errani Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016

- Prof. _____, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di _____.